



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09-12-2015 (punto N 23)

Delibera N 1185 del 09-12-2015

Proponente

FEDERICA FRATONI
DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Marco MASI

Estensore ALESSANDRA PEI

Oggetto

Adeguamento dei valori di riferimento per lo stato chimico delle acque superficiali interne e delle acque sotterranee.

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
MARCO REMASCHI	STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI

ALLEGATI N°3

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	Cartaceo+Digitale	Relazione
2	Si	Cartaceo+Digitale	Relazione
3	Si	Cartaceo+Digitale	Relazione

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e, in particolare l' art. 5 e l' allegato II , relativamente al punto 1 (acque superficiali) e punto 2 (acque sotterranee) ed alla loro caratterizzazione ;

Vista la direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque;

Visto in particolare l' art. 3 e l' allegato I (parte B, punto 3, terzo capoverso) della direttiva 2008/105 CE, come modificata dalla direttiva 2013/39/UE, nel quale è previsto che “ *Quando valutano i risultati del monitoraggio rispetto agli SQA pertinenti, gli Stati membri possono tener conto:*

- a) delle concentrazioni di fondo naturali dei metalli e composti ove tali concentrazioni impediscano la conformità al valore fissato per l'SQA pertinente,*
- b) della durezza, del pH, del carbonio organico disciolto o di altri parametri di qualità dell'acqua che incidono sulla biodisponibilità dei metalli, essendo le concentrazioni biodisponibili determinate utilizzando appropriata modellizzazione di biodisponibilità “ ;*

Vista la direttiva 2006/118/CEE relative alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento come modificata dalla direttiva 2014/80/UE;

Visto in particolare l' art. 3 e l' allegato II (parte A, terzo capoverso, punto 3) della direttiva 2006/118 CE, come modificati dalla direttiva 2014/80/UE, nel quale è previsto che “ *Laddove elevati livelli di fondo di sostanze o ioni, o loro indicatori, siano presenti per motivi idrogeologici naturali, tali livelli di fondo nel pertinente corpo idrico sono presi in considerazione nella determinazione dei valori soglia “;*

Vista la parte III del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”, titolata “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche” (d' ora in avanti decreto legislativo);

Visto l' art. 118, comma 1, del decreto legislativo, relativo al rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica, che prescrive alle Regioni di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione del Piano di gestione di cui all' art. 117 e del Piano di Tutela di cui all'articolo 121, e di attuare appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo;

Considerato che l' art. 120, comma 1 e 2, del decreto legislativo, relativo al rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici, dispone che le Regioni elaborino ed attuino programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico relativamente ai corpi idrici sottoposti al processo di tipizzazione o caratterizzazione; in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato 1 al decreto stesso;

Visto in particolare l' allegato I al decreto legislativo come modificato dal decreto Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 260 del 8 novembre 2010 “ *Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del D.Lgs 152/2006, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell' art. 75, comma 3 del decreto legislativo medesimo* ” ;

Vista la tabella 1, relativa agli standard di qualità nella colonna d' acqua per le sostanze dell' elenco di priorità, di cui all' allegato 1 parte A–Acque superficiali, punto A.2.6 – *Stato Chimico* , del decreto legislativo;

Vista la tabella 1B, relativa agli standard di qualità per alcune delle sostanze appartenenti alle famiglie di cui all' allegato 8 al decreto legislativo, di cui all' allegato 1 parte A–Acque superficiali punto A.2.7 – “*Standard di qualità nella colonna d' acqua per alcune delle sostanze non appartenenti all' elenco di priorità* “ , del decreto legislativo;

Visto il capoverso A.2.8. – “ *Applicazione degli standard di qualità ambientale per la valutazione dello stato chimico ed ecologico* “ , di cui all' allegato 1 parte A–Acque superficiali del decreto legislativo;

Preso atto che il punto 7 del capoverso A.2.8 succitato dispone che “ *Nelle acque in cui è dimostrata scientificamente la presenza di metalli in concentrazioni di fondo naturali superiori ai limiti fissati nelle tabelle 1/A e 1/B, tali livelli di fondo costituiscono gli standard da rispettare. Le evidenze della presenza di livello di fondo naturali per determinati inquinanti inorganici sono riportate nei piani di gestione e di tutela delle acque* “ relativamente alle acque superficiali;

Visto il D.Lgs 16 marzo 2009, n. 30 “ *Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall' inquinamento e dal deterioramento*”;

Visto in particolare l' articolo 2, comma 1 lett. b) del D.Lgs 30/2009 il quale definisce come “valore soglia: *lo standard di qualità ambientale delle acque sotterranee stabilito a livello nazionale conformemente alle disposizioni dell' articolo 3, comma 3; valori soglia possono essere definiti dalle regioni limitatamente alle sostanze di origine naturale sulla base del valore di fondo*“;

Visto inoltre l' articolo 2, comma 1 lett. c) del D.Lgs 30/2009 il quale definisce come “ buono stato chimico: *lo stato chimico di un corpo idrico sotterraneo che risponde alle condizioni di cui agli articoli 3 e 4 ed all' allegato 3, Parte A*;

Visto l' articolo 3 “ *Criteri per valutare lo stato chimico delle acque sotterranee*” e l' art. 4 “*Procedura di valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee*” del D.Lgs 30/2009;

Vista la tabella 3 del punto A2 “ *Valori di soglia ai fini del buono stato chimico* “ , dell' allegato 3, al D. Lgs 30/2009;

Visto il terzo capoverso del punto A2 “ *Valori di soglia ai fini del buono stato chimico* “ , dell' allegato 3, al D. Lgs 30/2009 che dispone “*Nei corpi idrici sotterranei in cui è dimostrata scientificamente la presenza di metalli e altri parametri di origine naturale in concentrazioni di fondo naturale superiori ai limiti fissati in tabella, tali livelli di fondo costituiscono i valori soglia per la definizione del buono stato chimico.*”

Visto inoltre il capoverso A.2 - *Valori soglia ai fini del buono stato chimico*, della parte B – Acque sotterranee dell’ allegato 1 al decreto legislativo, ed in particolare la tabella 3 relativa ai valori di soglia da considerare per la determinazione dello stato chimico delle acque sotterranee;

Preso atto che al terzo paragrafo del suddetto capoverso viene disposto che “*Nei corpi idrici sotterranei in cui è dimostrata scientificamente la presenza di metalli e altri parametri di origine naturale in concentrazioni di fondo naturale superiori ai limiti fissati in tabella, tali livelli di fondo costituiscono i valori soglia per la definizione del buono stato chimico.*”

Vista la delibera n. 100 del 8 febbraio 2010 avente ad oggetto la “Rete di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee della Toscana in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 30/09”;

Vista la delibera n. 847 del 10 ottobre 2013 avente ad oggetto la “Attuazione D.Lgs 152/0006 e D.Lgs 30/2009. Monitoraggio dei corpi idrici superficiali interni e sotterranei della Toscana. Modifiche ed integrazioni alla delibera di giunta n. 100/2010 “;

Considerato che, sulla base dell’attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee svolta da ARPAT, nel triennio 2010 – 2012 ed anche precedentemente, risultano stazioni di monitoraggio, con presenza di sostanze in concentrazioni superiori ai limiti previsti per il conseguimento del buono stato chimico e/o ecologico anche se nel bacino idrografico e/o idrogeologico sotteso a dette stazioni non sono presenti pressioni antropiche che per tipologia ed entità giustificano tali livelli di concentrazione;

Considerato quindi opportuno verificare se l’ origine di dette alterazioni dello stato chimico e/o ecologico derivi da fonti antropiche non conosciute o non adeguatamente valutate oppure, all’ opposto derivi da condizioni e/o fonti naturali connesse alla conformazione geologica dei bacini idrografici/ idrogeologici ed in particolare alle loro caratteristiche geochimiche;

Visto lo “ *Studio per la definizione dei valori di fondo delle sostanze selezionate tra quelle:*

a) relativamente alle acque e nei sedimenti dei corpi idrici superficiali interni nelle tabelle del capoverso A.2.6 dell’ allegato 1 alla parte III del D.Lgs 152/2006

b) relativamente alle acque sotterranee della Toscana nella tabella 1, allegato 2, e nella tabella 3, all. 3, al D. Lgs 30/2009” inserito, in attuazione della delibera G. R. T. n. 1180 del 19 dicembre 2011 “L.R. 30/2009 – Art. 15 – Direttive A.R.P.A.T. – Annualità 2012, tra le attività INO a carico della Regione nel piano attività ARPAT 2012 , approvato con DGRT n. 516 del 11/06/2012 e realizzato secondo le modalità di esecuzione stabilite con decreto dirigenziale n. 4670/2012;

considerato che tale studio, agli atti del settore, è stato consegnato in tre diverse tranches e risulta così articolato:

- *Elaborazione dati disponibili relativi al progetto GEOBASI su determinazione dei valori di fondo di sostanze pericolose nelle acque sotterranee con particolare riferimento ai metalli pesanti e boro ed agli acquiferi destinati all’ estrazione di acqua potabile (nota prot. 0002417 del 14/01/2013) di cui all’ Allegato 1 quale parte integrante e sostanziale del presente atto;*
- *Studio per la definizione dei valori di fondo delle sostanze prioritarie Cd, Hg, Ni, Pb e di As e Cr nelle acque e sedimenti dei corpi idrici superficiali interni (nota prot. 0020659 del 26/03/2014) di cui all’ Allegato 2 quale parte integrante e sostanziale del presente atto;*

- *Studio per la definizione dei valori di fondo nelle acque sotterranee della Toscana SO 4 , Cl, NH 4 , Mn, Fe, F, Al, Na (nota prot. 0042728 del 19/06/2015) di cui all'Allegato 3 quale parte integrante e sostanziale del presente atto;*

Preso atto che negli studi di cui agli allegati 1, 2 e 3 al presente atto, emerge che per le acque superficiali interne e per le acque sotterranee esistono corpi idrici e/o singole stazioni di monitoraggio:

- a) per le quali in base ai criteri di valutazione e selezione applicati non risultano potenzialmente interessate da contaminazione di origine antropica,
 - b) che si collocano in contesti geochimici compatibili con la presenza naturale di specifiche sostanze;
- ed è quindi possibile identificare un valore di fondo naturale che può essere preso a riferimento, come richiesto ed ammesso dalla normativa sopra illustrata, per la definizione dello stato chimico e/o ecologico delle acque;

Considerato quindi necessario dare attuazione alle disposizioni:

- a) per le acque superficiali delle disposizioni di cui al punto 7 del capoverso 2.8.1, della sez. A, dell' allegato 1 al decreto legislativo,
- b) per le acque sotterranee delle disposizioni di cui al terzo paragrafo del capoverso A.2, della sez. B, dell' allegato 1 al decreto legislativo e del terzo capoverso del punto A2 “ Valori di soglia ai fini del buono stato chimico “ , dell' allegato 3, al D. Lgs 30/2009;

Ritenuto necessario adottare le variazioni ai valori di riferimento, risultanti dallo studio ARPAT di cui agli allegati 1, 2 e 3 per la determinazione dello stato chimico e/o ecologico delle acque superficiali e sotterranee e come riportate all'interno dei sopracitati studi;

Visti gli esiti del CTD del 3 dicembre 2015

a voti unanimi

DELIBERA

1. di prendere atto degli esiti dello “STUDIO PER LA DEFINIZIONE DEI VALORI DI FONDO DELLE SOSTANZE SELEZIONATE TRA QUELLE:

A) RELATIVAMENTE ALLE ACQUE E NEI SEDIMENTI DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI INTERNI NELLE TABELLE DEL CAPOVERSO A.2.6 DELL' ALLEGATO 1 ALLA PARTE III DEL D.LGS 152/2006;

B) RELATIVAMENTE ALLE ACQUE SOTTERRANEE DELLA TOSCANA NELLA TABELLA 1, ALLEGATO 2, E NELLA TABELLA 3, ALL.3, AL D. LGS 30/2009 “ suddiviso nei seguenti documenti:

- *Elaborazione dati disponibili relativi al progetto GEOBASI su determinazione dei valori di fondo di sostanze pericolose nelle acque sotterranee con particolare riferimento ai metalli pesanti e boro ed agli acquiferi destinati all'estrazione di acqua potabile, Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;*

- *Studio per la definizione dei valori di fondo delle sostanze prioritarie Cd, Hg, Ni, Pb e di As e Cr nelle acque e sedimenti dei corpi idrici superficiali interni, Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto;*
- *Studio per la definizione dei valori di fondo nelle acque sotterranee della Toscana SO 4 , Cl, NH 4 , Mn, Fe, F, Al, Na , Allegato 3 parte integrante e sostanziale del presente atto*

2. di adottare, di conseguenza, come valori di riferimento per la determinazione dello stato chimico delle acque sotterranee e degli stati chimico ed ecologico delle acque superficiali quelli riportati all'interno dei sopracitati studi.

3. di disporre la trasmissione del presente atto, al Ministero dell' Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, alle Autorità di Bacino dei fiumi Po, Serchio, Arno, Tevere, e ad ARPAT.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
MARCO MASI

IL DIRETTORE
GIOVANNI MASSINI